

istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica

Direzione Centrale Pensioni Ufficio I – Normativa

Tel. 0651017626 Fax. 0651017625

e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it

ROMA, 20/03/2008

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

e p.c.

Ai Dirigenti Generali Centrali e Compartimentali

Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali

#### **NOTA OPERATIVA N. 12**

**OGGETTO:** Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il Personale del Comparto Ministeri.

Quadriennio Normativo 2006/2009 - Biennio Economico 2006/2007.

Aspetti pensionistici

#### 1. Premessa.

Nella G.U. n.235 del 9 ottobre 2007 – Serie Generale – è stato pubblicato il CCNL relativo al comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007.

Il contratto, sottoscritto in data 14 settembre 2007, si applica a tutto il personale – esclusi i dirigenti – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato dipendente dalle seguenti Amministrazioni:

- dai Ministeri, ivi incluso il personale di cui all'art.69, comma 3, del Decreto
   Legislativo 30 marzo 2001, n.165 (personale delle qualifiche ad esaurimento);
- dalle Agenzie di cui al D.Lgs n. 300/1999 (All.1) con esclusione dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia del Territorio, dell'Agenzia delle Dogane, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), dell'Agenzia per lo Sviluppo dell'autonomia scolastica e dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);
- dal Centro Interforze Studi Applicazioni Militari (CISAM);
- dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE).

Il contratto si applica inoltre:

- al personale statale di cui agli artt. 7 e 8 del D.P.R. 752/76 in servizio nella Provincia di Bolzano (vedi tabelle dalla n. 1 alla n. 20 allegate al citato D.P.R.);
- al personale di nazionalità italiana assunto con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all'estero;
- agli ufficiali giudiziari di cui all'art. 1, comma 2, del C.C.N.L. 16/2/1999.

Nella Provincia Autonoma di Bolzano il contratto può essere integrato ai sensi del D.Lgs 9/9/1997, n. 354 per le materie ivi previste.

#### 2. Ordinamento professionale

Il contratto prevede un nuovo sistema di classificazione del personale, articolato in tre aree all'interno delle quali sono collocati i profili professionali.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data mediante il riconoscimento all'interno di ciascuna area della posizione economica già conseguita nell'ordinamento di provenienza e con la collocazione nella fascia retributiva corrispondente secondo la tabella di trasposizione (all.2).

Fermo restando il profilo con il quale ciascun dipendente accede al nuovo sistema di classificazione, lo sviluppo economico si realizza, a decorrere dal 31 dicembre 2007, mediante la previsione di fasce retributive successive a quella iniziale, di cui alla tabella E (all.3)

### 3. Trattamento economico in caso di progressione fra le aree (art.15)

Nel caso di progressione tra le aree, al dipendente è attribuito il trattamento economico iniziale del nuovo profilo di inquadramento, ivi compresa l'indennità di amministrazione; in tal ipotesi, qualora il trattamento stipendiale corrispondente alla fascia di provenienza risulti superiore a quello previsto per il nuovo inquadramento, il relativo differenziale è mantenuto a titolo di assegno ad personam riassorbibile con l'acquisizione di ulteriori fasce retributive.

Tale "assegno ad personam", poiché erogato al fine di mantenere inalterata la retribuzione quando, a seguito di un nuovo inquadramento, il dipendente incorre in una riduzione dello stipendio base, concorre alla determinazione della quota A di pensione, di cui all'art.13, lettera a) del Decreto Lgs.503/92.

### 4. Trattamento economico nei passaggi di fascia retributiva (art.19)

Nel caso di progressione economica all'interno delle aree, oltre al trattamento tabellare della fascia retributiva successiva, compete l'indennità di amministrazione ad essa correlata, secondo le modalità di cui all'art. 17, comma 3, del contratto in esame.

#### 5. Trattamento economico

Ai sensi dell'art. 29 del presente contratto gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 2, tabella A, del CCNL 21 aprile 2006, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella C (all.4), alle scadenze ivi previste (01.01.06 – 01.01.07 – 01.02.07). Si precisa che il contratto, sottoscritto in data 14.09.07, individuava nel 31.12.07 la decorrenza della terza *tranche* contrattuale.

Tuttavia, con l'art. 15 del Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in Legge 29/11/07, n.222, è stata disposta la retrodatazione al 1 febbraio 2007 degli

incrementi di stipendio per i quali gli atti negoziali, limitatamente al biennio 2006/07, avevano previsto decorrenze successive alla predetta data.

Gli incrementi stipendiali devono intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6, del presente contratto.

### 6. Effetti dei nuovi stipendi (art. 30)

Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sul trattamento di quiescenza.

Al personale comunque cessato dal servizio, a qualsiasi titolo e con diritto a pensione, nel biennio economico 2006/2007, gli incrementi dello stipendio tabellare di cui all'art. 29 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal contratto.

Resta confermato quanto previsto dal comma 3 dell'art.21 del CCNL 12 giugno 2003, ovvero che: "il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'I.I.S. non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della Legge 8 agosto 1995, n.335.

## 7. Indennità di amministrazione (art. 31)

Al fine di ridurre le differenze esistenti tra i valori dell'indennità di amministrazione, per il personale dei Ministeri indicati nella tabella F (all.5), il valore dell'indennità di amministrazione è rideterminato, a decorrere dal 31 dicembre 2007, nelle misure ivi indicate.

Si conferma che l'indennità di amministrazione è utile alla determinazione della quota di pensione di cui all'art. 13 lettera b), del D. Lgs.n.503/92.

Per il personale di cui all'art. 31, comma 5, del presente contratto, appartenente al ruolo, ad esaurimento, di cui all'art. 69 del D. Lgs. n. 165/2001, con qualifica di "Ispettore Generale", eventuali maggiori importi percepiti a titolo di indennità di amministrazione, rispetto a quanto indicato nella tabella F, vengono mantenuti come assegno personale "non riassorbibile", che conserva le stesse caratteristiche dell'indennità medesima.

Come tale, l'assegno personale concorre alla formazione della quota di cui all'art. 13 lettera b), del D. Lgs. n. 503/92.

## 8. Indennità di bilinguismo (art.33)

A decorrere dal 31 dicembre 2007 la misura economica dell'indennità di bilinguismo, spettante al personale del comparto Ministeri della Provincia Autonoma di Bolzano, degli uffici statali della Provincia di Trento, aventi competenza regionale, e quelli operanti nella Regione Valle d'Aosta, è rideterminata nella misura di cui alla tabella G (all.6).

Tale indennità concorre alla determinazione della quota di pensione di cui all'art. 13 lettera b), del D. Lgs. n. 503/92.

IL DIRIGENTE GENERALE Dr. Costanzo GALA f.to Dr. Gala

## **AGENZIE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N.300/1999**

- Agenzie per le normative ed i controlli tecnici
- Agenzia per la proprietà industriale
- Agenzia Industrie Difesa
- Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture
- Agenzia del demanio
- Agenzia di protezione civile
- Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale

# TABELLA DI TRASPOSIZIONE AUTOMATICA DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE (\*\*)

Aree nel precedente Sistema Classificatorio	Posizioni economiche del Precedente Sistema Classificatorio	Aree Nuovo Sistema Classificatorio	Fasce retributive all'interno delle aree	
	A 1		F 1	
AREA A	A 1 S	PRIMA AREA	F 2	
			F 3	
AREA B	B 1		F 1	
	B 2	0500154	F 2	
	B 3 B 3 S	SECONDA AREA	F 3 F 4	
			F 5 F 6	
AREA C*	C 1		F 1	
	C 1 S C 2	TERZA	F 2 F 3	
	C 3 C 3 S	AREA*	F 4 F 5	
			F 6	
			F 7	

<sup>(\*)</sup> Nella terza area è compreso anche il personale dei ruoli ad esaurimento che conserva il proprio trattamento economico.

<sup>(\*\*)</sup> La trasposizione avviene senza variazione di spesa

Tabella E

# Sviluppi economici per fasce retributive dal 31.12.07

Aree	Fasce Retributive						
	1	2	3	4	5	6	7
Terza	20.220,66	20.943,94	22.134,06	24.315,03	25.882,86	27.643,68	29.336,18
Seconda	16.562,11	17.418,39	18.530,99	19.638,44	20.301,11	20.888,30	
Prima	15.682,93	16.246,21	16.846,21				-

(1) Valori in Euro annui per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità.

Tabella C
Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

POSIZIONE ECONOMICA	01.01.2006	01.01.2007(*)	01.02.2007(**)	
Ispettore Generale r.e.	13,16	67,48	146,77	
Direttore Divisione r.e.	12,23	62,71	136,41	
C 3 - S	11,28	57,34	124,80	
C 3	10,60	53,83	117,28	
C 2	9,64	49,06	106,78	
C 1 - S	9,13	46,40	101,09	
C 1	8,81	44,88	97,67	
B 3 - S	8,56	43,58	94,94	
В 3	8,07	40,86	91,01	
B 2	7,59	38,91	84,62	
B 1	B 1 7,21 36,99		80,46	
A 1 - S	7,08	36,29	78,93	
A 1	6,83	35,03	76,19	

<sup>(\*)</sup> Il valore a decorrere dal 1.1.2007 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2006

<sup>(\*\*)</sup> Il valore a decorrere dal 1.2.2007 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2007

Tabella F

### Rideterminazione della indennità d'amministrazione

Valori in Euro da corrispondere per 12^ mensilità

dal 31.12.2007

Posizione Economica	Ministeri Ambiente Territorio Mare,Pubblica Istruzione, Difesa ,Pol. Agricole Alimentari e Forestali, Affari Esteri, Salute, Beni e Attività Culturali, Lavoro Politiche Sociali	Ministero Interno	Ministero comunicazioni	Ministero Economia e Finanze
Ispettore Generale r.e.	387,17	310,90	467,50	410,52
Direttore Divisione r.e.	362,80	306,28	453,61	393,62
C 3 - S	280,87	292,65	297,66	327,50
C 3	280,87	292,65	297,66	327,50
C 2	259,34	280,87	279,58	293,91
C 1 - S	231,06	263,54	247,26	261,41
C 1	231,06	263,54	247,26	261,41
B 3 - S	206,94	234,26	219,37	232,36
В3	206,94	234,26	219,37	232,36
B 2	187,20	205,95	204,01	205,88
B 1	170,48	152,92	190,98	191,47
A 1 - S	152,85	135,01	177,62	175,12
A 1	152,85	135,01	177,62	175,12

# Tabella G

# Incremento indennità di bilinguismo

Valori in Euro da corrispondere per 12 mensilità

Attestato conoscenza della seconda lingua	Incremento dal 31.12.07		
A – laurea	17,20		
B - diploma	14,34		
C - media	11,49		
D – elementare	10,32		